



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
DI CASERTA

Determina Dirigenziale N. 21 del 16/01/2017

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

OGGETTO: Liquidazione e pagamento all'Agenzia delle Entrate di Napoli dell'importo di € 226,25 di cui all'Avviso di Liquidazione n. 2014/008/SC000004429/0/001 relativo a spese di registrazione Sentenza Corte d'Appello di Napoli n. 4429/2014

Oggetto: Liquidazione e pagamento all'Agenzia delle Entrate di Napoli dell'importo di € 226,25 di cui all'Avviso di Liquidazione n. 2014/008/SC000004429/0/001 relativo a spese di registrazione Sentenza Corte d'Appello di Napoli n. 4429/2014

Direttore UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Premesso che

- attraverso atto di citazione notificato in data 29/11/2004, fu incardinato un procedimento giudiziario innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione distaccata di Caserta –, riguardo alla richiesta di risarcimento dei danni promossa dai sig.ri Scialla Angelo e De Micco Silvana, rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Agata;
- tale controversia, è proseguita, in secondo grado, con l'emanazione della sentenza della Corte d'Appello di Napoli n° 4429/2014, con la quale questa A.O.R.N. è stata condannata al pagamento di € 12.475,20 per spese e competenze di giudizio;
- è stato notificato a questa Azienda l'Avviso di Liquidazione dell'Imposta Irrogazione delle Sanzioni n° 2014/008/SC/000004429/0/001, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Napoli, inerente alle spese di registrazione del predetto provvedimento giudiziario, in copia allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale;
- su interpello prot. n° 23866/U del 23/12/2016, l'avv. Vincenzo Agata, con P.E.C. del 27/12/2016, al prot. n° 24004/2016, ha comunicato, in sintesi, che i suoi assistiti non hanno anticipato il pagamento di tali spese, invitando questa azienda a provvedere a quanto disposto dai Giudici appellati;

Ritenuto

quindi, di dover provvedere alla liquidazione della suddetta somma, al fine di evitare ulteriori aggravi di spesa per questa A.O.R.N.;

Considerato che


la presente proposta di determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla vigente normativa legislativa in materia;

DETERMINA

per le causali in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

- Liquidare la somma di € 226,25 (duecentoventisei/25), relative all'Avviso di Liquidazione dell'Imposta n. 2014/008/SC/000004429/0/001, in favore dell'Agenzia delle Entrate., da imputare sul conto "fondo contenzioso per ritardato/mancato pagamento" n. 202020160 del Bilancio corrente, quale pagamento delle spese di registrazione relative alla sentenza n° 4429/2014 emessa dalla Corte di Appello di Napoli;
- Autorizzare la U.o.c. G.e.f. ad emettere il relativo ordinativo di pagamento;

- Incaricare il responsabile della pubblicazione on-line di omettere, dal contenuto del presente provvedimento, il nominativo riguardante i Soggetti beneficiari del risarcimento de quo;
- Trasmettere copia della presente determinazione alla Commissione Straordinaria, alla U.O.C. G.e.f., nonché al Collegio Sindacale per il controllo di competenza e, per conoscenza, all'avv. Vincenzo Agata.

MODULARIO
F-TASSE - 18 bis

**AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

AVVISO NUM. 2014/008/SC/000004429/0/001

DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI
UFFICIO TERRITORIALE DI NAPOLI 3 (TET)

Il sottoscritto DIRETTORE PROVINCIALE STRUMOLO ERSILIA

avverte

AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBA
DOMICILIATO IN
VIA PALASCIANO SNC 81100 CASERTA (CE)

C.F. 02201130610

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000004429/2014

DEL 04/11/14 EMESSO DAL CORTE DI APPELLO

e per i seguenti motivi:

T.U. IMPOSTA DI REGISTRO - DPR 131/86 OMESSO PAGAMENTO IMPOSTE ED ONERI ACCESSORI DOVUTI SU SENTENZA CIVILE TRA:

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE CIVILE DI CASERTA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO - ANGELO SCIALLA E SILVANA DE MICCIO IN PROPRIO E NELLA QUALITÀ DI GENITORE DELLA MINORE MARIA SCIALLA E GROUPAMA SPA

AVVERTENZE: SONO SOLIDALMENTE OBBLIGATI AL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA TUTTE LE PARTI IN CAUSA (ART. 57, COMMA 1, DPR 131/86).

IL PAGAMENTO EFFETTUATO DA UNO DEI COOBBLIGATI ESTINGUE L'OBBLIGO ANCHE NEI CONFRONTI DELLE ALTRE PARTI.

Azienda Ospedaliera di Caserta
Sant'Anna e San Sebastiano
Prot.Gen. 20150016499/E
del 28/10/2015 - 11.45



le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.	109T	200,00
ENTR. EVENT. AG.DELLE ENTRATE	806T	26,25

TOTALE DOVUTO 226,25 EURO

IL FUNZIONARIO
LUCA VARONE

DATA

22/10/2015

IL DIRETTORE PROVINCIALE

STRUMOLO ERSILIA



Funzionario responsabile del procedimento: DOTT. LUCA VARONE

TERMINE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Entro 60 giorni dalla notifica di questo atto, Lei deve pagare presso banche, uffici postali o agenti della riscossione con il modello F23 che trova in allegato.

Se, al posto del modello allegato, utilizza quello disponibile presso banche, uffici postali, agenti della riscossione o quello scaricato dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), deve riportare tutti i dati del modello allegato, in particolare il numero di riferimento.

MANCATO O TARDIVO PAGAMENTO

Se Lei non paga entro il termine sopra indicato, procederemo all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e verrà emessa una cartella di pagamento dall'agente della riscossione.

RIESAME IN AUTOTUTELA

Se Lei ritiene che questo avviso di liquidazione non sia fondato, in tutto o in parte, può chiedere che venga riesaminato in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basa. La domanda, in carta semplice, con allegata la documentazione con i motivi della richiesta di annullamento d'ufficio, deve essere presentata alla

DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI - UFFICIO TERRITORIALE DI NAPOLI 3

anche per posta o via fax (tel.: _____; fax: _____). Tenga presente che l'istanza di autotutela non sospende alcun termine. Quindi, continuerà a decorrere il conteggio dei giorni per presentare domanda di reclamo-mediazione, se prevista nel Suo caso, o ricorso.

PRESENTAZIONE DEL RECLAMO-MEDIAZIONE E DEL RICORSO

QUANDO E COME PRESENTARE ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE (art. 17-bis del Dlgs n. 546/1992, inserito dal DI n. 98/2011) Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, Lei deve presentare istanza di reclamo-mediazione all'Agenzia delle Entrate altrimenti non potrà procedere con l'eventuale ricorso alla Commissione tributaria. Infatti, al fine di prevenire le "liti minori", che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, il DI n. 98/2011 ha introdotto l'istituto del reclamo-mediazione, che garantisce al Contribuente tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia e, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40%. La mancata presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione è causa di improcedibilità del ricorso alla Commissione tributaria.

L'istanza va presentata con le stesse modalità e nello stesso termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione previsto per il ricorso. In ogni caso, la domanda deve riportare il contenuto integrale del ricorso; infatti, trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o senza che sia stata conclusa la mediazione, il Contribuente può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale depositando l'istanza di reclamo-mediazione, che vale come ricorso. Alla richiesta deve essere allegata copia dei documenti che il Contribuente intende utilizzare nell'eventuale giudizio in Commissione tributaria provinciale.

La presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione comporta la sospensione per 90 giorni della riscossione e del pagamento delle somme dovute in base all'atto impugnato, per consentire lo svolgimento del procedimento di mediazione. Decorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza senza che sia stato notificato l'accoglimento dell'istanza o conclusa la mediazione, la sospensione viene meno e sono dovuti gli interessi maturati durante il periodo di sospensione del pagamento. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° agosto al 31 agosto. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità del reclamo-mediazione.

QUANDO E COME PRESENTARE IL RICORSO - Se Lei sceglie di impugnare questo avviso di liquidazione, ha 60 giorni di tempo dalla data di notifica per presentare ricorso, tenendo conto che il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° agosto al 31 agosto di ogni anno.

A CHI PRESENTARE L'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE O IL RICORSO - L'istanza di reclamo-mediazione deve essere intestata e notificata all'Agenzia delle Entrate - DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di NAPOLI e notificato all'Agenzia delle Entrate -

DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI 31 - 80142, NAPOLI (NA)

COME NOTIFICARE L'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE O IL RICORSO - La notifica può avvenire tramite:

- Ufficiale giudiziario (articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile)
- consegna diretta all'Agenzia delle Entrate DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI che rilascia la relativa ricevuta
- spedizione con plico raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno.

DATI DA INDICARE NELL'ISTANZA DI RECLAMO-MEDIAZIONE O NEL RICORSO:

- la Commissione tributaria provinciale
- le generalità di chi presenta l'istanza di reclamo-mediazione o il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del DI n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale o il domicilio eventualmente eletto
- la DIREZIONE PROVINCIALE II DI NAPOLI
- il numero dell'avviso di liquidazione
- i motivi dell'istanza di reclamo-mediazione o del ricorso e, nel caso in cui nell'istanza di reclamo-mediazione venga presentata anche una proposta di mediazione, i motivi della proposta con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa
- le conclusioni, cioè la richiesta oggetto dell'istanza di reclamo-mediazione o del ricorso, e la dichiarazione dalla quale risulta il valore della lite, pari all'importo dei soli tributi contestati, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito (art. 14, comma 3 bis, DPR n. 115/2002)
- la firma di chi presenta istanza di reclamo-mediazione o ricorso o del difensore incaricato.

Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni (oppure, in caso di contestazioni relative esclusivamente a sanzioni, se il loro ammontare è pari o superiore a 2.582,28 euro), in base all'art.12 del Dlgs n. 546/1992, Lei deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente a una delle categorie indicate nel comma 2 dello stesso articolo (ad esempio: avvocati, dotti commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nei relativi albi).

PER INFORMAZIONI SUGLI ATTI E' POSSIBILE RIVOLGERSI PRESSO LA SEDE DELL'UFFICIO
SITO IN PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI, 31 NAPOLI NEI GIORNI MARTEDI' E VENERDI'
DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

Entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, Lei deve - a pena di inammissibilità - costituirsi in giudizio, deve cioè depositare il Suo fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedirlo per posta, in plico raccomandato senza busta e con avviso di ricevimento.

Il fascicolo contiene:

- l'originale del ricorso (e dell'eventuale istanza di reclamo-mediazione), se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la copia conforme all'originale se il ricorso è stato consegnato o spedito per posta
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata
- la documentazione relativa al contributo unificato
- la fotocopia dell'avviso di liquidazione, completa della documentazione relativa alla notifica
- la nota di iscrizione a ruolo, con l'indicazione delle parti, del difensore che si costituisce, dell'atto impugnato, della materia del contendere, del valore della controversia e della data di notifica del ricorso.

Se Lei ha presentato istanza di reclamo-mediazione, il termine di 30 giorni per costituirsi in giudizio decorre dal novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda. Il termine di 90 giorni è sospeso dal 1° agosto al 31 agosto.

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

Prima della costituzione in giudizio Lei deve pagare il contributo unificato in base al valore della controversia (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002). Questo valore (determinato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del Dlgs n. 546/1992) deve risultare da un'apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del reclamo-mediazione o del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se Lei decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo mettere il contrassegno rilasciato dai tabaccari a conferma dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

NOTIFICA A MEZZO POSTA

(ai sensi dell'art. 14 della Legge 20/11/1982, n. 890)

Il presente atto viene spedito a mezzo dell'ufficio postale di:

M

26 OTT. 2015

766734316747

tramite raccomandata con avviso di ricevimento n. RD _____


MIRELLA VARONE
N. FUNZIONARIO


**MODELLO DI PAGAMENTO:
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI
E ALTRE ENTRATE**

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

--

2. DELEGA IRREVOCABILE A

--

AGENZIA/UFFICIO

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

T | E | T | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7

DATI ANAGRAFICI

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

4. AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIA

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno

mese

anno

--

--

1

0 2 2 0 1 1 3 0 6 1 0

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

5.

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno

mese

anno

--

--

--

--

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE

7. COD. TERRITORIALE (*)

8. CONTENZIOSO

9. CAUSALE

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

Anno

Numero

T E T

codice

--

--

R G

2 0 1 4 0 0 8 S C 0 0 0 0 0 4 4 2 9 0

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

1 0 9 T
8 0 6 T

REGISTRO: ALTRE VOCI - PROP.
ENTR. EVENT. AG. DELLE ENTRATE

200,00
26,25
226,25

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

DUECENTOVENTISEI / 25

ESTREMI DEL VERSAMENTO

(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA	CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
	AZIENDA	CAB/SPORTELLO
giorno	mesi	anno

--



**Agenzia
Entrate**
DIREZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI
Ufficio Temitordato di Riccioli
Piazza Duccio degli Abruzzi n. 31
80142 NAPOLI

Ufficio di.....
.....110118

N. cronologico del notificatore

FIRMA



SERVIZIO NOTIFICAZIONE

AGENTE POSTALE

PER LE PERSONE FISICHE: La presente deve consegnarsi a mani del destinatario. Se questi è assente

può essere consegnata a persona che conviva anche temporaneamente con il destinatario od a persona addetta alla casa od al servizio di esso, purché il destinatario non sia manifestamente affetto da malattia mentale o non abbia età inferiore ai quattordici anni. In mancanza delle persone su indicate il pacco può essere consegnato al portiere dello stabile od a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

PER LE SOCIETÀ ED ENTI: La presente deve essere consegnata alla Società o Ente destinatario e per esso al rappresentante legale o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni ovvero, in mancanza, alla persona al servizio del destinatario; in mancanza anche di questa, al portiere dello stabile ovvero alla persona tenuta per rapporto continuativo alla distribuzione della posta al destinatario.

TASSA PAGATA
Convenzione Agenzia delle Entrate
Anno 2005



Mod. 042111 (Ex WE317)
EF0811EP0502 - SI [38]



76673431674-7

A

— AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA —
— E SAN SEBASTIANO DI CASERTA —
— VIA PALASCIANO SNC CASERTA (CE) - 81100 —



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
DI CASERTA

DETERMINA DIRIGENZIALE

PARERE CONTABILE

Registro Autorizzazioni n°: _____ del _____

Budget Economico: 2017

Codice Conto: 202020160

Descrizione: FONDO CONTENZIOSO PER RITARDATO /MANCATO PAGAMENTO

Presente Autorizzazione: €226,25 n° 2 SUB 0

Caserta, li 13/01/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA
CHIANESE EDUARDO



REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
DI CASERTA

Determina Dirigenziale N. 21 del 16/01/2017

PROPONENTE: UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

OGGETTO: Liquidazione e pagamento all'Agenzia delle Entrate di Napoli dell'importo di € 226,25 di cui all'Avviso di Liquidazione n. 2014/008/SC000004429/0/001 relativo a spese di registrazione Sentenza Corte d'Appello di Napoli n. 4429/2014

Pubblicata dal 16/01/2017 al 26/01/2017

Atto immediatamente esecutivo

UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

Direttore Giovanni De Masi

Redatto da

Pasquale Cecere

Elenco firmatari

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA

Giovanni De Masi - UOC AFFARI GENERALI E LEGALI